



COMUNE DI PITIGLIANO

POLIZIA MUNICIPALE



Disciplinare Tipologie e modalità rilascio permessi di accesso e circolazione in Zona a Traffico Limitato

Approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 29/05/2018



Disciplinare tipologie e modalità rilascio permessi di accesso e circolazione in Zona a Traffico Limitato

INDICE

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – tipologie AUTORIZZAZIONI

ART. 4 – tipologie e validità dei permessi

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI TIPO “R” - residenti in Z.T .L. senza garage o posto auto

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI TIPO “R1” - residenti in Z.T.L. possessore di un veicolo a due 2 ruote o un veicolo a tre ruote

ART. 7 AUTORIZZAZIONI TIPO “P”- (non residenti proprietario, affittuario, comodatario di immobile gruppo catastale A, ubicato nel settore A (seconda casa...)

ART. 8 AUTORIZZAZIONI TIPO “PG” - non residenti proprietario, affittuario, comodatario di immobili gruppi catastali B, C, D, E, ubicato nel settore A

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE TIPO “AD” – Assistenza domiciliare

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI TIPO “AP” - esercizi commerciali e similari

ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO “AR” - Imprese artigiane con sede legale nel Comune di Pitigliano (es. muratori, elettricisti, idraulici)

ART. 12 AUTORIZZAZIONI TIPO “CD” - consegna al domicilio

ART. 13 AUTORIZZAZIONI TIPO “TM” - Trasporto merci

ART. 14 AUTORIZZAZIONI TIPO “TC” - Trasporto carburante

ART. 15 AUTORIZZAZIONI TIPO “MV” - medici in visita domiciliare

ART. 16 LISTE BIANCHE

ART. 17 PERMESSI TEMPORANEI

ART. 18 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE

ART. 19 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 20 – DIRITTI DI SEGRETERIA E MODALITA' PAGAMENTO

ART. 21 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 22 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

ART. 23 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 24 - AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

ART. 25 - CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI D'INGRESSO ALLE Z. T.L.

ART. 26 - DIVIETI, SOSTA E PARCHEGGIO

ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 28 - PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 29 – PROCEDURE ONLINE

ART. 30 - DISCIPLINA ORARI PER TIPOLOGIA PERMESSI

ART. 31 - NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall'art. 3 del Codice della Strada è *un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.*

Con Delibera di G.M. del Comune di Pitigliano n° 76 del 03/07/2008 veniva delimitata la zona di particolare rilevanza urbanistica in relazione all'art. 7 c. 8, 9, 10 e 11 del D. L. 30 aprile 1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada'. Con delibera di G.M. n. 136 del 22/12/2008 veniva disciplinata la circolazione all'interno del centro storico e regolamentata la zona a traffico limitato e con delibera di G.M. n.119 del 19/12/2017 avente ad oggetto 'Modifica parcheggi a pagamento e viabilità nel centro abitato di Pitigliano', il centro storico di Pitigliano veniva suddiviso in n. 3 settori.

L'oggetto e l'ambito di applicazione del presente Disciplinare riguarda il Settore A, con ingresso ed uscita su Via Roma –Piazza della Repubblica di cui alla delibera di G.M. n.119 del 19/12/2017.

Ha validità tutti i giorni nell'orario 00.00-24.00 e l'ingresso, la circolazione e la sosta sono vietati ai veicoli non autorizzati.

E' presidiata da varco controllato mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 133 bis della legge 127/1997 e del DPR 250/1999 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Prot. N. 1718 del 24/03/2017.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Le autorizzazioni previste dal presente disciplinare, consentono l'accesso, la circolazione e la sosta, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare.

I titolari dei permessi e dei soggetti iscritti in lista bianca debbono:

- Conoscere il contenuto del presente disciplinare e di tutte le ordinanze di regolamentazione della circolazione e della sosta in ZTL;
- Attenersi rigorosamente agli itinerari consentiti seguendo i sensi di marcia individuati nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione e della sosta in ZTL anche in assenza di specifica segnaletica;
- Attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti, anche temporanei, adottati dalla Polizia Municipale in materia di circolazione.

I permessi sono rilasciati ai soggetti previsti nel presente disciplinare, appartenenti alle categorie indicate e con le modalità specificate per ciascuna di esse.

Per il rilascio del permesso il richiedente è tenuto ad esibire i documenti previsti nel presente disciplinare e a fornire tutte le informazioni necessarie, nonché dei diritti di segreteria previsti.

Nei casi in cui è richiesta istanza scritta la stessa deve contenere tutti i dati per consentire il rilascio del permesso.

I dati e le informazioni forniti costituiscono autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggetti ai controlli indicati nello stesso decreto. Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati con quanto indicato nel permesso ed è l'unico responsabile delle sanzioni derivanti dall'errata indicazione dei dati.

Il titolare del permesso deve comunicare immediatamente eventuali cambi di indirizzo, d'intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il rilascio.

La validità del permesso, indicata per le singole tipologie, è legata al permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio vengano meno durante il periodo della validità del permesso, il titolare deve restituirlo immediatamente alla Polizia Municipale.












ART. 3 TIPOLOGIE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla loro tipologia sono così definite:

1. Permesso o autorizzazione
2. Lista bianca
3. Permesso straordinario
4. Permesso temporaneo.

ART. 4
TIPOLOGIE E VALIDITÀ DEI PERMESSI/AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla loro tipologia sono così definite:

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE			
TIPO DI PERMESSO	CHI PUO' CHIEDERLO	TRANSITO CONSENTITO:	VALIDITA' AUTORIZZAZIONE
	residenti nel settore A	tutti i giorni (eccetto festivi)	5 anni dal rilascio rinnovabile
	residenti nel settore A possessore di ciclomotore categorie L1e; L2e; L3e	tutti i giorni (eccetto festivi)	5 anni dal rilascio rinnovabile
	proprietario, affittuario, comodatario di immobile catastale gruppo A, ubicato nel settore A (seconda casa...)	tutti i giorni (eccetto festivi)	per la durata del titolo (contratto affitto, comodato) rinnovabile
	proprietario, affittuario, comodatario di immobile catastale gruppi B, C, D, E, ubicato nel settore A	tutti i giorni (eccetto festivi)	per la durata del titolo (contratto affitto, comodato) rinnovabile
	assistenza domiciliare	tutti i giorni	massimo 1 anno rinnovabile
	attività produttiva all'interno del settore A	tutti i giorni	annuale rinnovabile
	artigiani con sede legale nel Comune di Pitigliano (es. muratori, elettricisti, idraulici)	tutti i giorni (eccetto festivi)	annuale rinnovabile
	consegne al domicilio	tutti i giorni (eccetto festivi)	annuale rinnovabile
	trasporto merci e rappresentanti commercio		annuale rinnovabile
	trasporto carburante	tutti i giorni (eccetto festivi)	annuale rinnovabile
	medici visita domiciliare/ asl	tutti i giorni	annuale rinnovabile

ART. 5
AUTORIZZAZIONI TIPO “R”
(Residenti in Z.T.L.)

Le autorizzazioni di tipo “R” sono rilasciate ai residenti delle Z.T.L. nel numero massimo di due (n. 02) per unità abitativa dove gli stessi abbiano la residenza anagrafica.

Il richiedente all’atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo “R” i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia proprietario o comproprietario;
- i veicoli intestati a persona diversa e non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l’uso esclusivo da autocertificare con dichiarazione sostitutiva o a mezzo di documentazione (contratto noleggio, comodato, ecc);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L.

L’autorizzazione consente il solo transito dei veicoli dei residenti nel settore della Z.T.L.

L’autorizzazione non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta riservate ai titolari dell’autorizzazione e realizzati su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente.

La validità delle autorizzazioni di tipo “R” sono efficaci sino al permanere delle originarie condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

La variazione della residenza o il decesso del titolare fanno decadere immediatamente la validità dell’autorizzazione.

Gli abusi od utilizzi difformi di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e dal Codice della Strada.

L’autorizzazione ha validità quinquennale (5 anni) dalla data di rilascio, ed è rinnovabile.

ART. 6
AUTORIZZAZIONI TIPO “R1”
(Residenti in Z.T.L. possessore di un veicolo a due ruote o un veicolo a tre ruote)

Le autorizzazioni di tipo “R1” sono rilasciate ai residenti delle Z.T.L. settore A possessore di n. 1 (UNO) veicolo a due 2 ruote, o un veicolo a tre ruote, come classificate dal C.d.S. in categoria L1e; L2e; L3e.

Il richiedente all’atto della domanda deve allegare:

3. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
4. la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo “R1” i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia proprietario o comproprietario;
- i veicoli intestati a persona diversa e non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l’uso esclusivo da autocertificare con dichiarazione sostitutiva o a mezzo di documentazione (contratto noleggio, comodato, ecc);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L.

L’autorizzazione consente il solo transito dei veicoli dei residenti nel settore della Z.T.L.

L’autorizzazione non dà diritto alla riserva dello stallo di sosta, bensì consente di fruire degli spazi di sosta riservate ai titolari dell’autorizzazione e realizzati su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente.

La validità delle autorizzazioni di tipo “R1” sono efficaci sino al permanere delle originarie condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

La variazione della residenza o il decesso del titolare fanno decadere immediatamente la validità dell'autorizzazione.

Gli abusi od utilizzi difformi di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e dal Codice della Strada.

L'autorizzazione ha validità quinquennale (5 anni) dalla data di rilascio, ed è rinnovabile.

ART. 7
AUTORIZZAZIONI TIPO "P"
(non residenti proprietario, affittuario, comodatario
di immobile gruppo catastale A, ubicato nel settore A [seconda casa...])

Le autorizzazioni di tipo "P" sono rilasciabili ai titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo giuridicamente valido di immobile catastale gruppo A, ubicato nel settore A (seconda casa...) ma non residenti all'interno della Z.T.L., per massimo n. 2 (DUE) veicoli per unità abitativa.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso dell'immobile catastale gruppo A
3. documentazione idonea da cui risulti la localizzazione del posto auto

L'autorizzazione consente il transito e la circolazione nella Z.T.L. all'interno del settore di competenza.

L'autorizzazione dovrà essere tempestivamente restituita alla Polizia Municipale, qualora sia venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Gli eventuali abusi od utilizzi difformi di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e se previsto dal Codice della Strada.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile, ovvero per un periodo minore risultante dal contratto di proprietà, locazione, comodato od altro titolo giuridicamente valido.

ART. 8
AUTORIZZAZIONI TIPO "PG"
(Non residenti proprietario, affittuario, comodatario
di immobili gruppi catastali B, C, D E, ubicato nel settore A)

Le autorizzazioni di tipo "PG" sono rilasciabili al non residente proprietario, affittuario, comodatario di immobile appartenente ai gruppi catastali B, C, D E, ubicato nel settore A, per massimo n. 2 (DUE) veicoli per unità immobiliare.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso di immobili appartenenti ai gruppi catastali B, C, D E, ubicato nel settore A.

L'autorizzazione consente il transito e la circolazione nella Z.T.L.

L'autorizzazione dovrà essere tempestivamente restituita alla Polizia Municipale, qualora sia venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Gli eventuali abusi od utilizzi difformi di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e se previsto dal Codice della Strada.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile, ovvero per un periodo minore risultante dal contratto di proprietà, locazione, comodato od altro titolo giuridicamente valido.

ART. 9
AUTORIZZAZIONE TIPO "AD"
(Assistenza domiciliare)

Le associazioni di volontariato che effettuano il trasporto e/o l'assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a familiari non autosufficienti, le ditte che

forniscono pasti o assistenza al domicilio degli anziani o similari, possono essere autorizzati all'accesso alla Z.T.L.

Per i familiari di pazienti e disabili verrà autorizzata al transito n. 1 targa salvo diverse necessità comprovate e valutate dalla Polizia Municipale.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività, indicando il nominativo a cui è rivolto l'assistenza domiciliare
3. dichiarazione dell'assistito o di un familiare.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che il veicolo sia intestato alle stesse, ovvero che l'utilizzo del veicolo sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI TIPO "AP" (Esercizi commerciali e similari)

Tale autorizzazione viene rilasciata a richiesta dei titolari di attività produttive all'interno della Z.T.L., per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci e comunque inerenti l'attività commerciale per n. 1 (UNO) veicolo per esercizio commerciale o pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività svolta
3. copia del provvedimento (visura camerale, licenza commerciale, licenza pubblico esercizio, ecc.)

L'autorizzazione consente il transito e la circolazione nella Z.T.L.

L'autorizzazione dovrà essere tempestivamente restituita alla Polizia Municipale, qualora sia venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Gli eventuali abusi od utilizzi difforni di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e se previsto dal Codice della Strada.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO "AR" (Imprese artigiane con sede legale nel Comune di Pitigliano - es. muratori, elettricisti, idraulici)

L'autorizzazione viene rilasciata ai titolari di imprese artigiane per gli interventi di manutenzione e riparazione urgente ed in via continuativa all'interno della Z.T.L. con sede legale nel Comune di Pitigliano (a titolo esemplificativo: idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, le imprese di pulizia, ecc). E' concesso l'utilizzo di n. 1 (UNO) veicolo per autorizzazione.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività svolta
3. copia del provvedimento (visura camerale, iscrizione camera commercio, ecc.)

Per le imprese artigiane ed assimilate, iscritti alla camera di commercio che non svolgono in via continuativa interventi di manutenzione urgente all'interno della ZTL, o che non hanno la sede nel Comune di Pitigliano, potranno rivolgersi direttamente alla Polizia Municipale per il rilascio dell'autorizzazione giornaliera o se necessario, l'autorizzazione temporanea valida per il tempo necessario per l'esecuzione della prestazione oggetto della richiesta di permesso.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 12 AUTORIZZAZIONI TIPO "CD"

(Consegna al domicilio)

Le autorizzazioni di tipo “CD” sono rilasciabili alle attività commerciali aventi l’attività nel Comune di Pitigliano, che espletano servizio di consegna al domicilio (es. generi alimentari, pizze, pellet, ecc...) E’ concesso l’utilizzo di n. 1 (UNO) veicolo per autorizzazione.

Il richiedente all’atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività svolta
3. copia del provvedimento (visura camerale, iscrizione camera commercio, ecc.)

L’autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 13 AUTORIZZAZIONI TIPO “TM” (Trasporto merci e rappresentanti di commercio)

Le autorizzazioni di tipo “TM” sono rilasciabili:

- a) alle imprese di autotrasporto e le ditte che effettuano il trasporto di cose in conto proprio od in conto terzi;
- b) agli agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A., esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano su catalogo o simili;

I veicoli oggetto dell’autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto di cose e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.

Il richiedente di cui al precedente punto a), all’atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività svolta
3. copia del provvedimento (visura camerale, iscrizione camera commercio, alle imprese di autotrasporto, trasporto di cose in conto proprio od in conto terzi.ecc.)

Il richiedente di cui al precedente punto b), all’atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività svolta
3. copia del provvedimento (visura camerale, iscrizione camera commercio, agenti di commercio, procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A..ecc.)

Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dal presente disciplinare, l’autorizzazione sarà rilasciata di volta in volta in ragione del periodo e dell’orario su parere e valutazione della Polizia Municipale che potrà prescrivere condizioni, orari e modalità di transito.

È consentito il rilascio di autorizzazione giornaliera per il trasporto occasionale di merci.

L’autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 14 AUTORIZZAZIONI TIPO “TC” (Trasporto carburante)

Le autorizzazioni di tipo “TC” sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto e le ditte che effettuano il trasporto di carburante.

I veicoli oggetto dell’autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto di cose.

Il richiedente all’atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva attività svolta
3. copia del provvedimento (visura camerale, iscrizione camera commercio, alle imprese di autotrasporto, trasporto di cose in conto proprio od in conto terzi.ecc.)

Qualora la massa complessiva del veicolo superi le 3,5 t, l'autorizzazione sarà rilasciata in ragione del periodo e dell'orario su parere e valutazione della Polizia Municipale che potrà prescrivere condizioni, orari e modalità di transito.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART.15 AUTORIZZAZIONI TIPO "MV" (Medici in visita domiciliare)

L'autorizzazione viene rilasciata agli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i Medici Veterinari previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio, se ubicato in Z.T.L., il numero di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto, i dati del veicolo.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare:

1. copia fronte/retro carta circolazione del veicolo
2. autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Grosseto
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della Z.T. L.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. per effettuare visite mediche domiciliari urgenti.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART.16 LISTE BIANCHE

L'autorizzazione al transito viene garantita ad alcune categorie di veicoli senza il formale rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, a fronte di inserimento delle targhe da autorizzare, nelle liste c.d. 'bianche'.

Le liste previste sono:

1. Diversamente abili (titolari di contrassegno parcheggio disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.)
2. Forze dell'Ordine
3. Mezzi di soccorso
4. Mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale o in uso ad essa
5. Mezzi per i servizi alla collettività (poste, energia elettrica, acquedotto, telefonia, onoranze funebri, istituti vigilanza, raccolta rifiuti e pulizia strade...)
6. Taxi – NCC con sede nel Comune di Pitigliano

Gli enti interessati dovranno fornire annualmente gli elenchi delle targhe aggiornate alla Polizia Municipale.

Ogni variazione sarà comunicata direttamente dall'Ente interessato.

ART.17 PERMESSI TEMPORANEI

La Polizia Municipale può rilasciare autorizzazioni temporanee, in ragione di eventi o esigenze degli utenti e della collettività, dove si ravvisa la necessità di accesso alla Z.T.L. di un mezzo non autorizzato da altra tipologia di permesso.

Il permesso temporaneo potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato, per cerimonie (auto sposi, funerale), per l'organizzazione di eventi/manifestazioni/ spettacoli all'interno della ZTL, per interventi di riparazione indifferibile ed urgente, per l'accompagnamento di anziani con ridotte capacità motorie non residente nella ZTL, a persone temporaneamente inabili che svolgono attività di lavoro all'interno ZTL, diversamente abile previa comunicazione telefonica, auto sostitutiva ecc.

Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea, il richiedente dovrà presentare domanda scritta compilando l'apposito modulo, direttamente al Comando di Polizia Municipale o tramite posta elettronica allegando copia della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento.

ART. 18

ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI PITIGLIANO E NON

Immediatamente dopo il rilascio del contrassegno invalidi (di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada) su apposito modulo, il titolare residente nel Comune di Pitigliano, potrà comunicare alla Polizia Municipale, le targhe dei veicoli abitualmente utilizzati (fino ad un numero massimo di 2). Per i titolari del contrassegno invalidi non residenti, gli eventuali accessi occasionali in Z.T.L., dovranno essere preventivamente comunicati al Comando di Polizia Municipale ovvero entro 48 ore dall'avvenuto transito, mediante comunicazione telefonica, a mezzo fax, mail o direttamente presso gli uffici della Polizia Municipale. Il titolare di contrassegno disabili, non residente nel Comune di Pitigliano, potrà comunicare alla Polizia Municipale, le targhe dei veicoli abitualmente utilizzati (fino ad un numero massimo di 2) tramite fax, e-mail allegando la carta di circolazione del veicolo, la copia del documento di identità e la copia del contrassegno invalidi fronte - retro.

È prevista anche l'implementazione per il rilascio dell'autorizzazione online del permesso giornaliero, le cui modalità saranno indicate nell'apposita *Homepage* del sito istituzionale del Comune di Pitigliano.

I titolari del permesso di cui all'art. 188 del codice della strada, possono accedere, senza limitazioni, alla Zona a Traffico Limitato a condizione che sulla parte anteriore del veicolo utilizzato, sia ben visibile il contrassegno invalidi.

Il permesso di accesso alla ZTL avrà la stessa durata del contrassegno disabili rilasciato dal comune di residenza del disabile.

ART. 19

VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più i requisiti soggettivi e/o oggettivi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il Comando di Polizia Municipale, procederà alla immediata revoca d'ufficio dell'auto rizzazione.

Il titolare ha l'obbligo di restituire tempestivamente l'autorizzazione al Comando di Polizia Municipale, qualora vengano meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

ART 20

DIRITTI DI SEGRETERIA E MODALITA' PAGAMENTO

Tutte le autorizzazioni per l'accesso, la circolazione e la sosta nella ZTL, indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria.

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda, dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Gli importi per i diritti di segreteria sono così stabiliti:

per tutte le autorizzazioni - € 3,00

ad eccezione delle autorizzazioni "MV" e "AD"

Sono inoltre escluse dal pagamento dei diritti di segreteria quelle rilasciate:

- Ai veicoli appartenenti alle pubbliche amministrazioni;
- Ai veicoli appartenenti alle Forze Armate o dei Corpi militarmente organizzati;
- Ai veicoli appartenenti alle forze di Polizia Statali, provinciali e locali;
- Ai veicoli appartenenti agli enti pubblici o privati esercenti un servizio di pubblica utilità;
- Ai veicoli privati utilizzati per servizi di pubblica utilità;

- Ai veicoli utilizzati dai medici sostituiti in visita domiciliare urgente;
- Ai veicoli strumentali all'organizzazione di manifestazioni, iniziative o eventi patrocinati dal Comune di Pitigliano;
- Ai veicoli al seguito dei cortei funebri (massimo due veicoli);
- Al veicolo destinato al trasporto degli sposi per contrarre il matrimonio (il transito è consentito per raggiungere il luogo della cerimonia o della residenza comunale; la sosta del veicolo sarà limitata alla durata del rito)
- Ai veicoli a servizio dei disabili (titolari di contrassegno parcheggio disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.)

All'atto del rilascio del permesso, il richiedente dovrà fornire copia dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria che potrà avvenire tramite bollettino postale, pagamento presso lo sportello del servizio di tesoreria del Comune o tramite bancomat presso gli uffici della Polizia Municipale dove non sarà consentito il pagamento a mezzo contanti.

ART.21 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, numerate cronologicamente per anno di rilascio, saranno realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione, contraffazione o alterazione e devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il settore ed il percorso autorizzato per l'accesso e l'uscita dalla Z.T.L.;
- l'eventuale luogo autorizzato per la sosta del veicolo;
- il logo del Comune, del Comando di Polizia Municipale, il dispositivo antifalsificazione, ad eccezione dei permessi temporanei o straordinari;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo remoto degli accessi della Zona a Traffico Limitato; tali dati saranno trattati e conservati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 22 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Comando di Polizia Municipale, con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli. L'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dal presente Disciplinare.

L'Amministrazione Comunale potrà apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; nel caso sarà data comunicazione a tutti i titolari dell'autorizzazione.

ART.23 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per il rilascio delle autorizzazioni è competente il Comando di Polizia Municipale ed il procedimento amministrativo è disciplinato dalle disposizioni del presente disciplinare.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

ART. 24 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo ben visibile nella parte interna del parabrezza e comunque nella anteriore del veicolo per il quale è stata rilasciata, eccetto per i veicoli non dotati di cabina di guida chiusa.

L'autorizzazione deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata e nel rispetto delle prescrizioni riportate sulle stesse ed a richiesta, deve essere esibita, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12, del Codice della Strada.

Al venir meno di uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, che ne hanno determinato il rilascio, il titolare è tenuto a restituirlo tempestivamente al Comando della Polizia Municipale. In caso di smarrimento o sottrazione, il titolare dell'autorizzazione potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del presente disciplinare.

ART. 25

CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI D'INGRESSO ALLE Z. T.L.

L'introduzione del controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale o dagli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12, del codice della strada.

Art. 26

DIVIETI, SOSTA E PARCHEGGIO

Il titolare di autorizzazione dovrà attenersi agli obblighi imposti dalla segnaletica verticale ed orizzontale (divieti di sosta, sensi unici, divieti di fermata, ecc...). L'autorizzazione all'accesso alla ZTL NON consente deroghe alle norme del Codice della Strada e non consente la sosta ove non consentita. Qualora la sosta sia subordinata all'esposizione del disco orario, il titolare sarà obbligato all'esposizione secondo le modalità prescritte dal Codice della Strada.

ART. 27

SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. e dei corrispondenti settori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli alterati o contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Violazioni al presente Disciplinare, che non comportano sanzioni previste dal Codice della Strada o da altre leggi e regolamenti previsti da leggi, sono sanzionati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 75,00 euro.

ART. 28

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi degli art. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente disciplinare sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Avverso il verbale di contestazione per le violazioni di cui al presente disciplinare, è ammesso il ricorso al Sindaco entro di 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II, legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 29 PROCEDURE ON LINE

L'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza i modelli di domanda e di autocertificazione in formato informatico aperto scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente e in forma cartacea che potrà essere ritirata all'ufficio URP del Comune o presso la Polizia Municipale.

È prevista l'implementazione per la presentazione della domanda online per il rilascio dell'autorizzazione ed il pagamento dei diritti di segreteria le cui modalità, saranno indicate nella Homepage del sito istituzionale dell'Ente. L'autorizzazione potrà non essere rilasciata se, per le dimensioni del veicolo o per la particolare conformazione della strada, il transito e la sosta, possano pregiudicare la sicurezza stradale e dei suoi utenti o il patrimonio pubblico.

Diverse modalità di rilascio delle autorizzazioni, potranno essere determinate con apposito atto della Giunta Comunale.

ART.30 DISCIPLINA ORARI PER TIPOLOGIA PERMESSI

Gli orari relative alle varie tipologie di permessi sono descritte e riportate nell'allegato 1 al presente Disciplinare e permangono come indirizzo della Giunta Municipale.

Tali orari potranno essere modificati con ordinanza al Codice della Strada secondo eventuali nuovi indirizzi dell'Amministrazione senza la necessità di essere deliberati nuovamente dalla Giunta Municipale.

ART.31 NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata a regime della fase d'esercizio dell'impianto di rilevazione elettronica delle infrazioni, le autorizzazioni precedentemente rilasciate decadranno e sarà, dunque, necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione.

Tali autorizzazioni, già rilasciate, saranno dunque vigenti, solo per il periodo transitori del pre-esercizio.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari o dirigenziali aventi lo stesso oggetto.